

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Gaia Golia **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 16.11.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[3] – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA FC SPA, BENEVENTO CALCIO SRL e FC CROTONE SRL IN PERSONA DEI RISPETTIVI LEGALI RAPPRESENTANTI, AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA LNP SERIE B DEL 29.06.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
visto il ricorso in epigrafe del 9.7.2018, congiuntamente presentato dalle Società Hellas Verona FC Spa, Benevento Calcio Srl e FC Crotone Srl in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., “avverso la validità e per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della deliberazione adottata dalla LNPB in data 29.6.2018, con particolare riferimento ai numeri 2 e 4 dell'ordine del giorno del 20.6.2018 e, quindi, per la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca ed in ogni caso della privazione di effetti di dette deliberazioni e di tutti gli atti alle stesse prodromici e/o consequenziali”;

vista la costituzione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore;

vista la documentazione acquisita in via istruttoria su richiesta delle ricorrenti;

vista l'istanza congiunta del 7.11.2019 delle ricorrenti e della resistente LNPB, reiterata alla riunione del 16.11.2018, con cui le anzidette parti, dato atto di essere giunte ad un accordo, hanno chiesto procedersi alla definizione del procedimento per sopravvenuto difetto di interesse;

ritenuto che l'istanza di cui sopra dimostra che le parti costituite non hanno più interesse a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso, in quanto venuto meno per il raggiunto accordo; nell'assenza dei controinteressati, non costituitisi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone addebitarsi le tasse.

[37] – RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DEL SIG. ROMIZI MARCO AUGUSTO AVVERSO LA DECISIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC PUBBLICATA NEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 4.7.2018.

Il ricorso

Con ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, il Sig. Marco Augusto Romizi impugnava la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018, chiedendone la declaratoria di invalidità e/o illegittimità e, quindi, la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca ed in ogni caso la privazione degli effetti di detta deliberazione e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, anche ove non conosciuti dal ricorrente, ivi espressamente compresi: il rilascio della licenza nazionale in favore della Società L.R. Vicenza Spa del 12 luglio 2018 e l'eventuale parere positivo espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* Gabriele Gravina, in ordine al cambio di denominazione sociale ex art. 17 NOIF, con il conseguente rigetto dell'istanza di cambiamento di sede e cambio di denominazione sociale presentata dalla Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa.

Il ricorrente, in questa sede, chiede quindi l'annullamento della predetta delibera autorizzativa del cambio di denominazione sociale della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa in L.R. Vicenza Virtus Spa e, contestualmente, del trasferimento della sede sociale nel Comune di Vicenza, rilevando molteplici profili di illegittimità.

In primo luogo si lamenta la violazione del sistema previsto dall'art. 52, terzo comma NOIF in tema di attribuzione del titolo sportivo di una Società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, ossia in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

In secondo luogo, si segnala la violazione dell'art. 17, secondo comma, NOIF in tema di mutamento della denominazione sociale, laddove prevede che il Presidente della FIGC possa autorizzare il cambiamento "*sentito il parere della Lega competente*"; il ricorrente sottolinea come nel provvedimento impugnato non si parli di parere, ma si utilizzi la semplice locuzione "sentita" la Lega Pro.

In terzo luogo, la delibera si porrebbe in contrasto anche con l'art. 18, quarto comma, lett. b) NOIF laddove prevede che "*la Società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per Società del settore professionistico*". Motivi straordinari la cui presenza viene contestata dovendo gli stessi essere comprovati e non solamente adombrati da parte dell'organo deliberante.

Il ricorrente, confuta la legittimità complessiva della delibera impugnata in quanto la stessa avrebbe suffragato una operazione elusiva posta in essere dalla proprietà della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa al momento dell'acquisizione della Vicenza Calcio Spa. L'acquisizione della Vicenza Calcio Spa dal fallimento senza l'assegnazione del titolo sportivo, avrebbe illegittimamente consentito di rilevare il prestigioso marchio senza far fronte al debito ordinario della Società e senza il trasferimento di tutto il parco tesserati.

Infatti, essendo il Bassano Virtus 55 S.T. Spa già titolare di un diverso titolo sportivo in virtù del quale partecipava al Campionato di Serie C al pari del Vicenza Calcio Spa, con l'operazione

economica contestata avrebbe eluso il comma terzo dell'art. 52 NOIF acquistando solo un ramo dell'azienda fallita (evitando di accollarsi il debito sportivo), per poi cambiare il nome al Bassano e trasferirne la sede a Vicenza; di fatto al termine dell'operazione il Bassano Virtus 55 S.T. Spa si è fuso all'interno della L.R. Vicenza Virtus Spa.

Per quanto concerne la legittimazione attiva e l'interesse ad agire in questa sede del ricorrente Marco Augusto Romizi, lo stesso afferma di essere titolare di un interesse diretto e tutelato dall'ordinamento sportivo in quanto tesserato con la Società Vicenza calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018 con contratto economico pluriennale con decorrenza dal giorno 4 agosto 2017 e in scadenza al 30 giugno 2020.

I requisiti sanciti nel comma terzo dell'art. 52 NOIF per l'attribuzione del titolo sportivo e non rispettati nel caso in esame, in quanto posti a tutela dell'equilibrio finanziario dei soggetti facenti parte del sistema federale, impongono al nuovo soggetto l'accollo di tutti i debiti sportivi della Società cui è stata revocata l'affiliazione, debiti tra i quali, nel caso di specie, si annoverano anche le voci retributive di dicembre 2017 e gennaio 2018 del ricorrente, oltre che le retribuzioni di tutti gli ex compagni di squadra.

La FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva nei termini di rito contestando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnativa.

Preliminarmente, la Federazione eccepisce l'inammissibilità del gravame stante la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non rivestendo, quest'ultimo, rispetto al provvedimento del quale chiede l'annullamento una posizione differenziata dal *quisque de populo*.

Il Sig. Romizi, infatti, si limita a dedurre il proprio *status* di tesserato con la fallita Vicenza Calcio Spa, senza tuttavia chiarire come ciò lo porrebbe in una posizione differenziata rispetto al provvedimento del Commissario Straordinario impugnato.

A ben vedere, la risoluzione del rapporto contrattuale in essere tra il Sig. Romizi e la Società Vicenza Calcio è scaturita dal fallimento di quest'ultima e dalla conseguente revoca dell'affiliazione della stessa, revoca dell'affiliazione che ha determinato lo svincolo di autorità dell'intero parco di tesserati.

La delibera impugnata, quindi, provvedendo esclusivamente sul cambio di denominazione e di sede della Società Bassano Virtus, non ha inciso alcuna posizione giuridica rilevante del ricorrente.

In tal senso, l'eventuale annullamento del C.U. n. 1 del 4.7.2018 certamente non produrrebbe la riviviscenza del contratto di prestazione sportiva del Sig. Romizi, né potrebbe imporre alla cessionaria di acquisire l'intero complesso aziendale della Società fallita o di provvedere al pagamento del debito sportivo residuo che compete ai responsabili della procedura fallimentare.

In virtù di tali considerazioni, la Federazione sottolinea non solo il difetto di legittimazione attiva ma la totale carenza di interesse a ricorrere in capo al Sig. Romizi il quale non potrebbe trarre alcun vantaggio nemmeno dalla ipotetica revoca della Licenza Nazionale di Serie C per la s.s. 2018/2019 rilasciata alla Società L.R. Vicenza Virtus Srl (ex Bassano Virtus).

Nel merito, del tutto infondato sarebbe il richiamo operato dal ricorrente all'art. 52 NOIF, di cui si afferma la violazione, in quanto si tratta di disposizione volta a disciplinare l'assegnazione ad altra Società del titolo sportivo di Società di cui sia stata dichiarata giudizialmente

l'insolvenza. Nel caso in esame, invece, come risulta incontestabilmente dalle evidenze documentali, il Curatore Fallimentare del Vicenza Calcio, rilevata l'infruttuosità dei tentativi di vendita dell'intera azienda sportiva, con il terzo invito del maggio 2018, si è visto costretto a mettere all'asta singoli *assets* aziendali al fine di conseguire un attivo da distribuire ai creditori.

Nell'ambito di tale asta si è fatta avanti la Società Bassano Virtus la quale, essendo già in possesso del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie C, ha legittimamente presentato una offerta inferiore per un cespite che non comprendesse il titolo sportivo della fallita.

Successivamente all'aggiudicazione, la Bassano Virtus ha presentato ai competenti organi federali un progetto di valorizzazione sportiva di rilievo per tutta la provincia di Vicenza, nell'ambito del quale ha chiesto ed ottenuto il cambio di denominazione e di sede operati con il provvedimento gravato.

Nessun pregio, quindi, si può attribuire alle tesi del ricorrente laddove paventa un intento speculativo della cessionaria ai danni dei creditori della procedura, in ipotesi avvalorato dagli stessi organismi federali.

Inconfutabile la sola circostanza di rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti: la proposta economica presentata dalla OTB Bassano Virtus per l'acquisto del ramo di azienda è giunta dopo due tentativi infruttuosi operati dalla Curatela per vendere l'intera azienda, è stata la sola proposta economica ricevuta dalla Curatela ed ha consentito l'ingresso nella procedura delle rilevanti risorse economiche evidentemente destinate alla massa creditoria.

Per quanto concerne l'asserita violazione degli articoli 17 e 18 NOIF la Federazione rileva come la prima disposizione non preveda l'acquisizione di un parere scritto da parte della Lega competente ai fini del cambio di denominazione sociale, limitandosi testualmente a prevedere che *"il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente..."*. Il Comunicato Ufficiale impugnato nel dare atto di aver deliberato *"sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico"* si pone in linea con la menzionata disposizione.

Parimenti legittimo sarebbe il trasferimento di sede in comune non confinante, ai sensi dell'art. 18 NOIF: i motivi di eccezionalità richiesti dalla disposizione ai fini della concessione della deroga si ritrovano enunciati nel provvedimento impugnato e sono ravvisabili nella rilevanza e fondatezza del progetto presentato a corredo dell'istanza di trasferimento.

Con provvedimento insindacabile perché rientrante nella discrezionalità del Consiglio Federale o, in questo caso, del Commissario straordinario, si è autorizzato il trasferimento in deroga in virtù dell'interesse superiore ed eccezionale alla valorizzazione del passato sportivo della città di Vicenza nell'ambito di un progetto più ampio che avrebbe investito tutta la provincia, nonché la riqualificazione dell'impianto sportivo a beneficio del territorio tutto.

Con memoria difensiva del 6.8.2018, inviata in pari data a mezzo PEC, si costituiva la Società L.R. Vicenza Virtus Spa, controinteressata al ricorso, chiedendo al Tribunale adito, in via pregiudiziale, di dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso del Signor Marco Augusto Romizi. In subordine, dichiarare la propria incompetenza con

riferimento alla domanda di revoca della Licenza Nazionale rilasciata al Nuovo Vicenza per disputare il Campionato di Serie C nella s.s. 2018-2019 e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda. In via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire del Signor Romizi e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il ricorso. In via principale, nel merito, rigettare il ricorso del Signor Romizi in quanto infondato per tutti i motivi esposti in memoria.

La memoria ripercorre e illustra nel dettaglio gli eventi relativi all'acquisizione del ramo di azienda del Vicenza Calcio Spa in sede di procedura concorsuale da parte del Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa, nonché l'istanza presentata ai sensi degli articoli 17 e 18 NOIF che ha portato alla delibera del Commissario straordinario impugnata in questa sede. La difesa della Società si concentra in particolare sulle ricadute positive in termini economici dell'operazione per la massa creditoria dal momento che l'acquirente ha contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di un attivo che, diversamente, non sarebbe mai stato conseguito. Nonché sulla bontà complessiva del progetto di valorizzazione e di mantenimento della tradizione sportiva delle Società coinvolte, progetto sostenuto anche dal Sindaco di Vicenza il quale ha espresso il proprio favore nonché la disponibilità alla modifica della concessione d'uso dello stadio con lettera depositata in Federazione a completamento della predetta istanza.

La difesa del Vicenza, quindi, in via pregiudiziale, nega la giurisdizione del tribunale adito in quanto il Signor Romizi non è attualmente tesserato presso alcuna Società sportiva affiliata alla FIGC. Ed invero il Signor Romizi ha perso tale *status* in data 21 giugno 2018 allorquando il Commissario Straordinario ha revocato l'affiliazione al Vicenza e, contestualmente, ha disposto lo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 75 del 21/06/2018). La carenza dello *status* di tesserato in capo al ricorrente, inibirebbe la giurisdizione del Tribunale Federale difettando i requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 6 CGS CONI e dall'articolo 30 dello Statuto FIGC.

La difesa del Vicenza rileva inoltre come le controversie riguardanti l'iscrizione delle Società ai campionati professionistici di calcio siano materia riservata alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI come da deliberazione n. 1550 del Consiglio Nazionale CONI del 4 maggio 2016. In virtù di tale delibera il Tribunale Federale Nazionale sarebbe altresì incompetente a decidere in relazione alla domanda di revoca della Licenza Nazionale rilasciata alla L.R. Vicenza Virtus Srl.

Le controdeduzioni si spostano, quindi, sulla carenza di interesse ad agire in capo al Sig. Romizi in quanto il provvedimento impugnato (come illustrato anche dalla difesa della Federazione), è sprovvisto di autonoma attitudine lesiva nei suoi confronti. Si ribadisce, quindi, la legittimità della delibera commissariale di accoglimento dell'istanza ex artt. 17 e 18 NOIF nonché l'incongruenza del richiamo operato in sede di ricorso all'art. 52 NOIF e questo in quanto il Bassano non acquisiva l'intera azienda sportiva ma un ramo della stessa dal quale veniva espressamente escluso il titolo sportivo.

Il dibattimento

In data 19 settembre 2018 venivano depositate a mezzo pec istanze di adesione al procedimento ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI da parte dei Signori Stefano Fortunato, Nicola Ferrari, Massimiliano Giusti, Kevin Magri, Alex Valentini, Daniele Viola, Gianluca Presicci; in data 20 settembre 2018 veniva depositata

analoga istanza da parte del Signor Moreno Zocchi. Tutti i predetti agivano quali tesserati della fallita Società Vicenza Calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018.

All'udienza del 21 settembre 2018, le difese del ricorrente e della L.R. Vicenza Virtus Spa chiedevano un breve rinvio per valutare i termini di un possibile accordo. La difesa della Federazione non si opponeva al rinvio ma si opponeva all'ammissione delle istanze di intervento perché depositate tardivamente.

Il Tribunale Federale, in accoglimento dell'istanza presentata dai difensori, rinviava all'udienza del 16 novembre 2018.

All'udienza del 16 novembre 2018, la ricorrente espone alcune considerazioni in replica volte a ribadire l'applicabilità nel caso in esame del comma 3 dell'art. 52 NOIF anche in considerazione della cessata efficacia del c.d. Lodo Petrucci.

Le parti, quindi, ripercorsi i tratti salienti delle difese svolte, si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, assorbiti tutti gli ulteriori profili oggetto di contestazione, rileva l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse del Sig. Marco Augusto Romizi.

Difetta, appunto, in capo al ricorrente la titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata e tutelata dall'ordinamento federale rispetto al provvedimento di cui si richiede l'annullamento.

La delibera impugnata in questa sede, adottata dal Commissario Straordinario della Federazione e pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2018, a ben vedere, autorizza esclusivamente il cambio di denominazione sociale della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa in L.R. Vicenza Virtus Spa ed approva il trasferimento di quest'ultima nel Comune di Vicenza.

Si tratta, pertanto, di provvedimento del tutto sfornito di *"autonoma ed astratta portata lesiva"* per il ricorrente il quale risulta conseguentemente non legittimato a proporre l'azione *"sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 3.9.2018, decisione n. 50; ma anche Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 3321, 1.6.2018).

La risoluzione del contratto di prestazione sportiva in essere tra il Sig. Romizi e la Società Vicenza Calcio Spa è scaturita dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultima e dalla conseguente revoca dell'affiliazione avvenuta in data 21 giugno 2018 ad opera del Commissario Straordinario FIGC il quale ha, contestualmente, disposto lo svincolo di tutti i tesserati (C.U. n. 75 del 21/06/2018).

Il provvedimento impugnato in questa sede, invece, limitandosi ad autorizzare il cambio di denominazione e di sede della Società Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa (con la quale, oltretutto, il Romizi non ha mai avuto alcun rapporto contrattuale) non ha leso alcun interesse protetto del ricorrente il quale, lo si ripete, risulta privo di legittimazione a ricorrere per la declaratoria di invalidità dello stesso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sia per carenza di legittimazione attiva sia per evidente difetto di interesse in capo al ricorrente: il Sig. Romizi, infatti, non trarrebbe alcuna utilità né dall'annullamento del Comunicato Ufficiale gravato né dalla revoca della Licenza Nazionale di Serie C s.s. 2018/2019 concessa alla L.R. Vicenza Virtus Srl, potendo avanzare le proprie pretese creditorie esclusivamente nei confronti della procedura fallimentare.

Si deve escludere, altresì, la riconducibilità del presente gravame nell'alveo dell'art. 30 CGS CONI, laddove riconosce tale potere a soggetti terzi nei casi di mancata impugnazione del provvedimento da parte dei soggetti istituzionalmente legittimati. Anche tale disposizione, difatti, legittima i terzi ad agire solo se portatori di situazioni giuridiche protette nell'ordinamento federale e, nel caso in esame, il mero *status* di tesserato per Società oltretutto diversa, fallita e non più affiliata certamente non legittima l'odierno ricorrente.

Alla luce di quanto dedotto ed argomentato, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Marco Augusto Romizi per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera adottata dal Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018 per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire del ricorrente.

Venendo meno per carenza di legittimazione e di interesse il ricorso principale, gli interventi promossi ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI non possono che seguire la stessa sorte.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Sig. Marco Augusto Romizi per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera adottata dal Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018 e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti e, conseguentemente, dichiara inammissibili gli interventi promossi ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI dai Signori Stefano Fortunato, Nicola Ferrari, Massimiliano Giusti, Kevin Magri, Alex Valentini, Daniele Viola, Gianluca Presicci, Moreno Zocchi.

Dispone incamerarsi la tassa.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Valentino Fedeli **Componenti**; con l'assistenza per la sola fase dibattimentale del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il giorno 16.11.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

[88] - RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SIG.RA DONATACCI GRAZIA (OSSERVATORE ARBITRALE – SEZIONE AIA DI MILANO) AVVERSO L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ARBITRI DI MILANO DEL 20.09.2018.

Il ricorso

La Sig.ra Grazia Donatacci, con ricorso del 16 ottobre 2018, proposto ai sensi dell'art. 30 CGS - CONI, ha impugnato la delibera concernente la elezione del Presidente della Sezione Arbitri di

Milano, avvenuta il 20 settembre 2018 in Milano, di cui ne ha chiesto l'invalidazione, perché assunta in spregio del Regolamento Associazione Italiana Arbitri.

Ha dedotto la ricorrente che, nella sua qualità di osservatrice arbitrale, aveva presentato la propria candidatura per essere eletta alla carica suddetta, candidatura che le era stata respinta per difetto del numero delle firme che aveva portato a sostegno della domanda.

Ha altresì dedotto che, a fronte delle 76 firme necessarie per sostenere la candidatura, delle quali una immediatamente scartata (ne sarebbero occorse - a termini di regolamento - 74), non ne erano state convalidate 4 e che ella inutilmente aveva chiesto di integrare le sottoscrizioni, nonostante che tale richiesta, ancorché non necessaria, in quanto il numero delle firme già acquisite era di per sé sufficiente, fosse stata presentata nei termini regolamentari utili.

Ha infine dedotto che, essendo stata in possesso di tutte le firme, essa, come unica candidata alla carica di Presidente, sarebbe dovuta essere eletta in forza dell'art. 5 Regolamento AIA; e che il reclamo avverso la sua esclusione, che aveva presentato all'ufficio di presidenza previa consegna dello scritto al collegio dei revisori, era stato respinto all'unanimità.

Ha concluso affinché le fosse riconosciuta la validità della candidatura e, con essa, la sua elezione a Presidente della Sezione AIA di Milano, in quanto, per l'appunto, unica candidata.

Avverso siffatto ricorso insorge l'Associazione Italiana Arbitri, la quale, con la memoria difensiva 9 novembre 2018, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza funzionale del Tribunale adito e per carenza di legittimazione passiva di essa resistente; ha altresì eccepito l'inammissibilità dell'oggetto dell'avversa domanda e del ricorso stesso, in quest'ultimo caso per avvenuta acquiescenza prestata dalla ricorrente alla delibera assunta nell'assemblea sezionale elettiva del 20 settembre 2018, nonché, nel merito, la totale infondatezza del ricorso.

Ha concluso per il rigetto della domanda.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparse la ricorrente di persona, assistita dall'Avv. Alessandra Cacioli e l'AIA, rappresentata dall'Avv. Giancarlo Perinello; entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti ed hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La ricorrente, più in particolare, ha chiesto di depositare uno scritto, titolato note a verbale, con il quale si sono contestate le eccezioni e deduzioni dell'AIA; ha argomentato in merito alla competenza di questo Tribunale ad assumere la decisione del ricorso, che sussiste in quanto il Presidente della sezione arbitrale di che trattasi svolge l'attività anche in campo nazionale; ha chiesto che, nella ipotesi di declaratoria di incompetenza di questo Tribunale, le fosse concesso il termine per la riassunzione del ricorso innanzi al giudice competente.

La resistente si è opposta all'acquisizione agli atti del procedimento dello scritto avversario in quanto tardivo; ha eccepito l'introduzione da parte della ricorrente di nuove domande, del tutto inammissibili; ha chiesto che la pronuncia di questo Tribunale fosse limitata ai contenuti del ricorso.

La decisione

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso e la memoria difensiva sono stati comunicati all'attuale Presidente della sezione arbitri di Milano, quale potenziale controinteressato all'accoglimento del ricorso, che non si è costituito nell'odierno procedimento.

Occorre altresì disporre lo stralcio dagli atti del procedimento dello scritto difensivo della ricorrente, prodotto in apertura di dibattimento, in quanto tardivo ai sensi dell'art. 30 comma 10 CGS - FIGC, giusta l'eccezione sollevata dalla resistente.

Appaiono suscettibili di accoglimento le ragioni della resistente sulla incompetenza territoriale di questo Tribunale Federale Nazionale.

Ai sensi dell'art. 30 CGS - FIGC, nel mentre il Tribunale Federale Nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito nazionale (comma 2), il Tribunale Federale a livello territoriale è giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti AIA che svolgono attività in ambito territoriale (comma 3).

Applicando la norma al caso in esame, poiché la domanda della ricorrente ha per oggetto l'impugnativa della elezione del Presidente della sezione AIA di Milano, che ha valenza territoriale, la competenza a conoscere ed a decidere il presente ricorso spetta al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC, innanzi al quale la domanda andrà riassunta.

Non sembra peraltro assumibile la tesi sostenuta dalla ricorrente a favore della competenza di questo Tribunale; la circostanza che il Presidente eletto della Sezione AIA di Milano svolgerebbe le proprie funzioni anche in ambito nazionale, è inconferente; la elezione ha interessato la sezione AIA di Milano, che opera nella propria circoscrizione e non sull'intero territorio nazionale; tanto basta affinché possa affermarsi l'applicabilità dell'art. 30 comma 3 CGS - FIGC.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare così provvede:

- 1°) declina la propria competenza a decidere il ricorso in oggetto;
- 2°) dichiara la competenza del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della FIGC;
- 3°) assegna alla ricorrente per la riassunzione del ricorso innanzi il suddetto Organo il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla pubblicazione di questa decisione.

Nulla per la tassa.

[246] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIANI DAVID (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Ancona 1905 Srl), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - [nota n. 13822/1071 pf17-18 GC/AS/ac del 21.6.2018].

La normativa

Occorre fare riferimento al C.U. n. 153 del 9 giugno 2017 della FIGC – LND Dipartimento Interregionale contenente direttive di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D 2017/2018 per le Società aventi diritto alla partecipazione a detto campionato.

Nel documento era innanzi tutto previsto che l'iscrizione doveva essere realizzata secondo modalità *on-line* ed attraverso l'uso della modulistica inserita nell'apposito *link* dell'area Società del sito del Dipartimento e che siffatta procedura era l'unica prevista.

E poi che le Società:

- A) dovevano formalizzare l'iscrizione al campionato secondo la suddetta modalità *on-line* previa compilazione definitiva ed invio telematico della relativa modulistica, a pena di decadenza entro il termine decorrente dal 6 luglio alle ore 18.00 del 12 luglio 2017;
- B) tra l'altro, dovevano unire alla domanda: 1) documentazione online - dati della Società, organigramma, campo principale, richiesta iscrizione, stampa riepilogo; 2) copia del verbale di assemblea in corso, firmato per conformità dal Presidente della Società, di attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2017/2018, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nella ipotesi di mancata variazione delle stesse; 3) copia della statuto sociale vigente, limitatamente alle Società retrocesse dal Campionato di Divisione Unica di Lega Pro, per quelle provenienti dall'Eccellenza Regionale e per quelle che avevano modificato la denominazione sociale già deliberata dalla FIGC; 4) l'importo risultante dalla iscrizione *on-line*, da versarsi con assegno circolare non trasferibile ovvero bonifico bancario, intestati a FIGC - LND, distinguendosi per l'assegno circolare e per il bonifico bancario l'allegazione *on-line* delle copie degli stessi con spedizione degli originali per raccomandata o corriere espresso nel termine di cui sopra; 5) fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2018 di importo di € 31.000,00, ovvero assegno circolare di pari importo all'ordine FIGC - LND; 6) visura camerale aggiornata nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese; 7) per le Società con debiti di carattere sportivo alla data del 30 giugno 2017, ripianamento del debito entro il 12 luglio 2017 con assegno circolare o bonifico intestato a FIGC - LND; 8) per le Società appartenenti al Dipartimento Interregionale la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto ai tesserati a seguito di decisioni degli Organi di giustizia sportiva; 9) dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; 10) per le Società provenienti dall'area professionistica e 11) per quelle provenienti dai Campionati regionali di Eccellenza, comunicazione di inesistenza di situazioni debitorie.

Venivano altresì previste, nelle ipotesi di inottemperanza alle su estese direttive, le seguenti sanzioni:

- 1°) per l'inosservanza del termine perentorio del 12 luglio 2017 ore 18.00 per la compilazione definitiva della richiesta di iscrizione al campionato, l'esclusione dalla partecipazione al campionato della Società inadempiente;
- 2°) per l'inosservanza del medesimo termine per l'invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, di cui ai suddetti punti da 1 a 11, ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ogni inadempimento, da considerarsi quale illecito disciplinare, sanzionato, a seguito di trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D., dagli Organi di giustizia sportiva su deferimento della Procura Federale.

La documentazione sub da 1 a 11 doveva essere integrata da: 12) sottoscrizione di delega alla FIGC per la negoziazione dei diritti radiofonici e televisivi, pubblicitari e commerciali, secondo il modello predisposto dalla stessa FIGC; 13) modello con indicazione delle coordinate bancarie della Società; 14) sottoscrizione di modello afferente l'obbligo di partecipare alle gare

trasmesse in anticipo televisivo, insindacabilmente indicate e scelte dal Dipartimento Interregionale di concerto con la redazione RAI Sport.

Era altresì previsto che, ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato adempimento di quanto stabilito ai punti da 1 a 11, le Società, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 26 luglio 2017, potevano integrare tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, fatta eccezione per la sola richiesta di iscrizione al campionato da trasmettersi *on-line* improrogabilmente entro le ore 18.00 del 12 luglio 2017.

La CO.VI.SO.D., esaminata la documentazione prodotta dalle Società, entro il 21 luglio 2017 doveva comunicare alle stesse l'esito della istruttoria, che, se positiva, comportava l'accoglimento della domanda di ammissione al campionato; in caso contrario, era facoltà della Società, la cui domanda era stata respinta, presentare ricorso alla stessa CO.VI.SO.D. entro e non oltre le ore 17.00 del 24 luglio 2017, allegando ad esso la documentazione ritenuta mancante, in merito al quale la CO.VI.SO.D. entro il 28 luglio 2017 doveva esprimere parere motivato alla LND, a cui spettava la decisione sulla ammissione o sulla esclusione delle Società dal campionato.

Il deferimento

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. con nota del 13 marzo 2018, fatto riferimento al C.U. n. 153 / 9 giugno 2017, comunicava alla Procura Federale che la Società US Ancona 1905 Srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2017 la documentazione prevista ai punti 4 (versamento iscrizione), 5 (fideiussione), 6 (visura camerale) e 10 (dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento Inps ed Irpef), sicché la Procura Federale, con atto 16 maggio 2018, deferiva a questo Tribunale il Sig. Miani David (all'epoca Presidente della US Ancona 1905 Srl), al quale contestava la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS - FIGC in relazione ai punti 4, 5, 6, 10 del CU n. 153/2017 e la mancata adozione di misure idonee volte all'effettuazione degli incombeni previsti per l'iscrizione al campionato; deferiva altresì la US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC a motivo della violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione del 25 ottobre 2018, presente la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati) ed assenti i deferiti, veniva constatato il mancato perfezionamento della comunicazione al Maini della fissazione del dibattimento (art. 30 comma 10 CGS - FIGC), sicché la discussione, su richiesta della stessa Procura Federale, era aggiornata alla udienza odierna, nel corso della quale la Procura Federale (Avv. Enrico Liberati), illustrate le ragioni del deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) a carico del Maini e dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila) a carico della Società.

Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno presentato scritti a difesa.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue.

La lettera raccomandata con la quale la Segreteria di questo Tribunale ha comunicato al Maini la fissazione dell'odierno dibattimento è tornata al mittente con la dicitura della compiuta giacenza.

Essendo trascorsi più di giorni 10 (dieci) dal deposito del plico presso l'ufficio postale di riferimento del destinatario, la comunicazione si ha per avvenuta, presumendosi la conoscenza del suo contenuto da parte dello stesso destinatario.

Gli atti del procedimento sono stati comunicati alla US Ancona 1905 Srl presso la sede della stessa desunta dai moduli di censimento, sicché anche in questo caso le comunicazioni devono ritenersi valide ai fini del corretto instaurarsi del contraddittorio.

Nel merito il deferimento è fondato.

Ed infatti, risulta dagli atti del procedimento che gli adempimenti evidenziati nella nota della CO.VI.SO.D. e nello stesso deferimento non sono stati osservati; non vi è prova che la Società aveva trasmesso agli uffici competenti la documentazione relativa ai punti 4 (versamento iscrizione), 5 (fideiussione), 6 (visura camerale) e 10 (dichiarazione del legale rappresentante attestante il pagamento Inps ed Irpef).

Va ribadito che il semplice mancato rispetto del termine determina di per sé l'illecito disciplinare, tanto da rendere superflua qualsiasi eventuale altra considerazione, anche di merito, volta a contestarne la sussistenza, che peraltro non è stata eccepita dagli odierni deferiti.

L'illecito disciplinare contestato alla US Ancona 1905 Srl e per essa al suo legale rappresentante Sig. David Miani sussiste e deve essere sanzionato per come richiesto.

Occorre tuttavia precisare che il provvedimento inibitorio a carico del Maini va ricercato nell'ambito dell'art. 19 comma uno inciso H CGS - FIGC, in quanto l'art. 10 comma 3 bis stesso Codice si riferisce all'inadempimento della Società e non a quella di colui che la rappresenta.

Si evidenzia infine che, secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale, la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita è quantificata in misura pari a gg. 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori gg. 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.

È editale la sanzione a carico della Società di € 1.000,00 (mille) per ogni inadempimento.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, inibisce il Sig. Miani David, nella qualità, per mesi 2 (due) ed infligge alla US Ancona Srl l'ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Dott. Cesare Mastrocola

“”

Publicato in Roma il 21 novembre 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina